



**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DI COMUNI DEL FRIGNANO E L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DELLA VIGILANZA IN MATERIA DI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI AI SENSI DELLA L.R. 02/04/96, n. 6.**

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 30 del mese di Marzo ,

tra

- **L'Unione di Comuni del Frignano**, con sede in Pavullo n/F - Via Giardini, 15 - (C.F. e part. IVA n. 03545770368), rappresentata nel presente atto dal Dott. Geol. Giovanni Galbucci, [Cod. Fisc. GLBGNN62E14A944F], nato a Bologna (BO) il 14/05/1962, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Unione medesima nella sua qualità di Responsabile Servizio Forestazione e Ambiente, a ciò autorizzato con deliberazione di Giunta n. 9 del 25/02/2022, esecutiva ai sensi di legge;

e

- **L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale**, di seguito denominato "Ente Parchi Emilia Centrale", con sede in Modena (MO) – Viale Martiri della Libertà ,34 - (C.F. e Part. IVA n.03435780360), rappresentato nel presente atto dall'Arch. Valerio Fioravanti, [Cod. Fisc. FRVVLR65E25L969D], nato a Villa Minozzo (RE) il 25/05/1965, agente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente medesimo nella sua qualità di Direttore, a ciò autorizzato con deliberazione di Comitato Esecutivo n.66 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge.

**PREMESSO**

- **Che** la Regione Emilia Romagna, con la L.R. 02/04/1996 n. 6 e smi, ha disciplinato la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in applicazione della legge n. 352 del 23/08/1993;
- **Che** l'art. 3 della citata legge regionale delega le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei alle Comunità Montane per i territori montani, agli Enti di gestione per i territori gestiti a parco, alle Province per i territori non montani;
- **Che** a seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale sancita dalla L.R. 30/07/2015 n. 13, le funzioni amministrative di cui al punto precedente, al di fuori dei territori delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 sono state delegate ai Comuni ed alle loro Unioni (rif. art. 18 comma 5 della L.R. 13/2015);
- **Che** ai sensi dell'art. 4 - comma 3 della L.R. 02/04/1996 n. 6 gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia e di Province confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza;
- **Che** l'art. 30 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 prevede, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, la possibilità di stipulare apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- **Che** in relazione alle norme citate ed avvalendosi della facoltà prevista dal predetto art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, si ritiene opportuno procedere alla stipula di apposita convenzione per il perseguimento delle seguenti finalità:

- semplificare a favore dell'utenza le procedure di rilascio delle autorizzazioni;
- promuovere e favorire l'applicazione corretta della normativa;
- uniformare la gestione amministrativa sul territorio degli Enti;
- assicurare la partecipazione della società civile nell'esercizio delle funzioni delegate;
- programmare ed attuare interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico;
- programmare ed attuare iniziative di educazione ambientale micologica rivolta ai raccoglitori;
- conseguire economie gestionali tramite una gestione associata delle funzioni e contemporaneamente assicurare un miglioramento della qualità del servizio.

**Tutto ciò premesso  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Finalità ed oggetto della convenzione**

La presente convenzione disciplina e regola i rapporti tra l'Unione di Comuni del Frignano e l'Ente Parchi Emilia Centrale per la gestione associata delle funzioni amministrative e della vigilanza in materia di raccolta di funghi epigei spontanei ed in particolare:

- a) predisposizione e redazione di una regolamentazione uniforme della raccolta di funghi epigei nelle aree di competenza;
- b) rilascio delle autorizzazioni alla raccolta tramite apposito tesserino con validità sul territorio dei tre Enti convenzionati;
- c) gestione operativa e finanziaria dei tesserini/autorizzazione;
- d) convenzioni con soggetti titolari di proprietà private singole e associate previste dalla L.R. n.6/1996;
- e) delimitazione delle aree e gestione procedure ed adempimenti relativi alla raccolta ai fini economici (Art. 9 e 11 L.R. n. 6/1996) e delle agevolazioni (Art. 10 L.R. n. 6/1996);
- f) organizzazione e coordinamento attività di vigilanza, prevenzione e controllo.

**Art. 2 - Regolamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei**

Il Regolamento in materia di raccolta di funghi epigei spontanei concordato tra gli Enti convenzionati al fine di garantirne la maggiore omogeneità possibile nell'intero ambito territoriale di competenza ed ai fini dell'utilizzo di un unico tesserino autorizzativo alla raccolta, viene approvato dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta; il Regolamento acquisisce piena efficacia ed applicabilità nei confronti di terzi con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

**Art. 3 – Funzioni degli Enti convenzionati**

Si conviene che spettano all'Ente Parchi Emilia Centrale i seguenti compiti:

- predisposizione e stampa dei tesserini/autorizzazioni a pagamento conformi al modello assunto dalla Regione;
- rilascio, anche tramite uffici di altri Enti e pubblici esercizi appositamente convenzionati, dei tesserini/autorizzazioni a pagamento; il rilascio potrà avvenire anche in modalità telematica attraverso il sito web istituzionale dell'Ente Parchi Emilia Centrale;
- predisposizione, al termine di ciascun anno solare, del Bilancio di gestione, redatto secondo le modalità indicate al successivo art.9;
- stipula delle convenzioni con i privati proprietari che consentono la libera raccolta ai sensi del successivo art. 14 e rilascio dei relativi tesserini-autorizzazione gratuiti;
- predisposizione di una adeguata campagna informativa sulla materia, sia nei confronti degli Enti convenzionati che dell'utenza, avendo cura di informare tempestivamente rispetto a tutte le procedure da seguire per poter esercitare in modo corretto la raccolta dei funghi (comunicati stampa, comunicati ed informazione web, locandine informative, incontri divulgativi ecc.).

Per garantire l'adempimento dei compiti sopra specificati l'Ente Parchi Emilia Centrale individuerà apposito referente responsabile, che svolgerà anche funzioni di contatto e raccordo con gli altri Enti convenzionati. Al fine di una corretta e trasparente gestione finanziaria, il referente responsabile dovrà, prima dell'inizio del rilascio, predisporre apposito registro di presa in carico dei tesserini a pagamento suddiviso per ogni tipologia dei medesimi. Al termine della gestione detto registro sarà completato con l'indicazione dei tesserini rilasciati nonché di quelli rimasti e resi dai punti di rilascio convenzionati, rendendolo disponibile unitamente al Bilancio di gestione.

Compiti dell'Unione di Comuni del Frignano:

- garantire la propria collaborazione per un corretto svolgimento delle attività previste dalla convenzione, ed in particolare, rispetto a quanto previsto dai successivi artt.4,5,6,7;
- collaborare per dare ampia diffusione delle informazioni in materia ricevute dall'Ente Parchi;
- ai fini della stipula delle convenzioni con i privati proprietari che consentono la libera raccolta, mettere a disposizione dell'Ente Parchi apposito ufficio per i giorni di apertura concordati ai fini del disbrigo delle relative pratiche e del rilascio dei tesserini gratuiti.

#### **Art. 4 - Convenzioni con soggetti titolari di proprietà singole e associate**

Gli Enti associati, qualora ne ravvisino l'opportunità, possono stipulare a loro insindacabile giudizio convenzioni con i soggetti titolari di proprietà private singole, associate, di uso civico e collettive al fine di consentire la libera raccolta in dette proprietà a tutte le persone autorizzate.

A tal fine gli Enti competenti elaborano in maniera congiunta gli schemi-tipo di convenzione previste dalla L.R. n. 6/1996 secondo i criteri generali specificati nell'allegato "A" del presente accordo; detti schemi-tipo, rappresentati come allegato "B" ed allegato "C", vengono allegati al presente atto, unitamente all'Allegato "A", quali parti integranti e sostanziali ed ai fini della relativa e contestuale approvazione.

#### **Art. 5 - Delimitazione delle aree e procedure per la raccolta ai fini economici**

I procedimenti tecnici ed amministrativi relativi alla raccolta ai fini economici previsti dagli artt. 9 e 11 della L.R. 02/04/1996 n. 6, di seguito elencati:

- Individuazione delle aree (Art. 9,1° e 2° comma L.R. n.6/96);
- Istanze cooperative agricole forestali, consorzi ecc. (art. 9 - 3° comma L.R. n. 6/96);
- Autorizzazioni coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo di terreni (art. 11- 3° comma L.R. n.6/96);
- Esami piani silvo-colturali;
- Pubblicazione avvisi e mappe dei territori delimitati per la raccolta, saranno gestiti congiuntamente secondo protocolli operativi comuni, dai servizi tecnici degli Enti competenti, che metteranno a disposizione il necessario personale tecnico e le relative dotazioni strumentali.

#### **Art. 6 - Organizzazione e coordinamento attività di vigilanza**

L'Ente Parchi Emilia Centrale organizza e coordina l'attività di vigilanza sull'applicazione della presente legge sia per quanto attiene all'ambito territoriale di propria diretta competenza che per il restante territorio dell'Unione di Comuni del Frignano.

L'Ente Parchi Emilia Centrale predispone a tal fine, in accordo con gli enti convenzionati, uno specifico programma per l'attività di vigilanza sull'intero territorio per l'applicazione della L.R. n. 6/96, garantendone lo svolgimento attraverso personale dipendente adeguatamente formato (guardaparco), ed attraverso personale esterno con funzioni ausiliare di vigilanza, attivato sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con Enti, Corpi ed Associazioni previste dall'art.21, comma 2 della L.R. n. 6/96.

I rapporti previsti dall'art. 17 della legge 26/11/1981 n.689 e dall' art. 14 della L.R. 28/04/1984 n. 21, saranno trasmessi dagli agenti accertatori ai responsabili dei procedimenti dei rispettivi Enti, competenti in relazione al territorio ove l'illecito è stato commesso, per le procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative.

Resta inteso che le sanzioni suddette, saranno di competenza degli stessi Enti in relazione al territorio ove l'illecito è stato commesso.

Saranno attivati momenti di verifica congiunta tra gli Enti convenzionati relativamente all'attività di vigilanza per garantire la necessaria uniformità operativa e per l'esame di eventuali problematiche di interesse comune.

### **Art. 7 - Attività educative e promozionali**

Gli Enti convenzionati, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, attuano e promuovono studi e ricerche sulla microflora e sulla sua conservazione.

Gli Enti medesimi, anche con la collaborazione delle associazioni micologiche, organizzano corsi ed iniziative di educazione ed informazione, in particolare nel periodo di raccolta, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e delle loro importanza quali componenti degli ecosistemi, ed allo scopo inoltre di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti ed i divieti posti dalla normativa vigente.

Gli enti convenzionati provvedono inoltre a programmare ed attuare interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico ed iniziative di educazione ambientale e micologica rivolte ai raccoglitori.

Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli Enti suddetti assicurano la partecipazione delle espressioni della società civile. A tal fine promuovono in merito agli indirizzi ed ai programmi della loro attività, la consultazione delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste, naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta.

### **Art. 8 - Bilancio di gestione**

L'Ente Parchi Emilia Centrale, avrà il coordinamento e la responsabilità della distribuzione e degli introiti relativi al rilascio dei tesserini – autorizzazioni, nonché degli aspetti contabili e finanziari connessi alla gestione medesima.

Al termine di ogni esercizio finanziario e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, sarà cura del medesimo ente predisporre apposito rendiconto di gestione così suddiviso:

- a) **Entrata:** gli introiti derivanti dal rilascio dei tesserini–autorizzazione relativi all'esercizio;  
Ai fini della dimostrazione dell'entrata verrà presentato dettagliato prospetto riepilogativo ricomprendente la diverse tipologie di tesserini – autorizzazioni rilasciati, suddivisi per singoli Enti e gestori di pubblici esercizi convenzionati per il rilascio, nonché dei tesserini rilasciati in modalità telematica attraverso il sito web istituzionale dell'Ente Parchi Emilia Centrale;  
I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni a pagamento verranno riscossi dai gestori convenzionati e versati dagli stessi alla Tesoreria dell'Ente Parchi Emilia Centrale, secondo le modalità previste dall'apposita convenzione da stipularsi contestualmente alla presa in carico dei tesserini.  
Verrà inoltre redatto un prospetto riepilogativo delle convenzioni stipulate con i privati proprietari che consentono la libera raccolta e dei relativi tesserini gratuiti rilasciati agli aventi diritto, nonché dell'entrata derivante dall'importo del diritto di rilascio stabilito (per tesserino).
- b) **Spesa:**
1. Stampa e distribuzione dei tesserini;
  2. Spese per la pubblicità e informazione ai cittadini;
  3. Organizzazione e svolgimento del servizio di vigilanza: spese relative al personale adibito al servizio medesimo, spese concernenti le dotazioni ed i mezzi funzionali a garantire un adeguato svolgimento del servizio (carburanti e manutenzioni autoveicoli, stampati per procedimenti amministrativi ecc.).
  4. Oneri derivanti dalle convenzioni con consorzi, cooperative forestali, comunali ecc. di cui all'art. 11 comma 2 della L.R. n. 6/96, sulla base dei criteri preventivamente concordati con gli Enti convenzionati;
  5. Provvigione corrisposta agli esercenti a titolo di rimborso spese sulla base della percentuale stabilita dagli Enti suddetti;
  6. Tutte le restanti spese generali inerenti gli aspetti tecnici ed amministrativi previsti nella presente convenzione.

L'eventuale utile di gestione dovrà essere destinato al finanziamento di iniziative di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzate al mantenimento dell'equilibrio ecologico, di attività di controllo e vigilanza, di educazione ambientale, per la manutenzione dei sentieri od altri interventi sul territorio.

#### **Art. 9 – Destinazione degli introiti e rapporti finanziari**

L'incasso lordo che deriverà dagli introiti relativi al rilascio dei tesserini-autorizzazione a pagamento e dei diritti di rilascio dei tesserini gratuiti riservati agli aventi diritto convenzionati, verrà introitato dall'Ente Parchi Emilia Centrale a copertura delle spese di gestione dell'intera attività. In ragione della superficie territoriale vocata messa a disposizione dall'Unione di Comuni del Frignano, esterna al perimetro del Parco del Frignano, per l'esercizio della libera raccolta dei funghi epigei spontanei, si conviene che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale verserà all'Unione di Comuni del Frignano la somma di € 8.000,00 (ottomila) annui per il periodo di durata della convenzione. La suddetta somma sarà versata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento senza ulteriori formalità ed indipendentemente dalle risultanze del bilancio di gestione di cui al precedente art.9.

#### **Art. 10 - Forme di controllo, verifica e consultazione**

A garanzia dello svolgimento delle attività previste gli Enti istituiscono apposito Collegio misto di vigilanza, formato da due rappresentanti indicati da ciascun Ente convenzionato, di cui uno nella persona del Presidente o suo delegato; il Collegio avrà il compito di vigilare sulla corretta attuazione della convenzione, rilevando ogni eventuale difformità, nonché verificare la congruenza del Bilancio di gestione di cui all'art.8. Il Collegio si riunisce ogni qualvolta gli Enti ne ravvisino la necessità e comunque almeno due volte l'anno, all'inizio ed alla fine della stagione di raccolta.

#### **Art. 11 - Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà valore per la durata di anni tre con scadenza in data 31/12/2024, potrà essere prorogata per analogo periodo previa adozione di appositi atti deliberativi da parte degli Enti competenti.

**per l'UNIONE DI COMUNI DEL FRIGNANO**

**(Dott. Geol. Giovanni Galbucci)** Firmato digitalmente secondo le norme vigenti

**per l'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE**

**(Arch. Valerio Fioravanti)** Firmato digitalmente secondo le norme vigenti

\*\*\*\*\*

Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato "B" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30/12/1982 n. 955.

Allegato "A" alla Deliberazione  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **CRITERI GENERALI PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI PREVISTE DALL'ART.9 DELLA L.R. 02/04/1996 N.6 CON LE PROPRIETA' PRIVATE ALL'INTERNO NEI TERRITORI DELL'ENTE PARCHI EMILIA CENTRALE E DELL'UNIONE DI COMUNI DEL FRIGNANO**

1) l'Ente Parchi Emilia Centrale e l'Unione di Comuni del Frignano, al fine di consentire la libera raccolta dei funghi epigei spontanei a tutte le persone in possesso di regolare autorizzazione anche all'interno delle proprietà private, qualora ne ravvisino l'opportunità possono stipulare a loro insindacabile giudizio apposite convenzioni con i seguenti soggetti, titolari in qualità di proprietari, comproprietari o affittuari, di proprietà private giudicate idonee sotto il profilo micologico:

- a) titolari individuali di proprietà con superficie compresa tra ettari 5 ed ettari 49;
- b) titolari individuali, associati, di uso civico e di proprietà collettiva con superficie pari o superiore ad ha 50.

2) Ai soggetti di cui alla lettera "a)" del precedente punto 1 che si convenzionano con gli Enti competenti consentendo la libera raccolta all'interno dei propri terreni, possono essere riconosciute agevolazioni consistenti nel rilascio di tesserini gratuiti (fatti salvi eventuali diritti di gestione della pratica) aventi validità territoriale differenziata nel seguente modo:

- nella fattispecie di proprietà ricadenti nel territorio dei sette Comuni associati al Parco del Frignano il tesserino gratuito corrispondente consente la raccolta nell'intero territorio dei Parchi Regionali dell'Alto Appennino Modenese e dei Sassi di Roccamalatina, dei Comuni dell'Unione del Frignano, dei Comuni Guiglia, Marano, Zocca e Montese; detto tesserino avrà validità annuale qualora il convenzionato risieda anagraficamente in uno dei sette Comuni associati al Parco del Frignano, avrà invece validità semestrale qualora la residenza sia altrove;
- nella fattispecie di proprietà ubicate nei restanti Comuni dell'Unione di Comuni del Frignano non associati al Parco del Frignano il tesserino gratuito corrispondente consente la raccolta nel territorio dell'Unione di Comuni del Frignano escluso l'ambito territoriale del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese (parco e area contigua); detto tesserino avrà validità annuale qualora il convenzionato risieda anagraficamente in uno dei Comuni dell'Unione del Frignano, avrà invece validità semestrale qualora la residenza risulti altrove;

3) A favore dei soggetti di cui alla lettera "b)" del precedente punto 1, per incentivare la possibilità di accedere alla libera raccolta nelle proprietà private con maggiore estensione territoriale e rilevante interesse micologico, gli Enti competenti destinano parte delle entrate derivanti dalla gestione dei tesserini per la raccolta alla costituzione di un fondo annuo, per il periodo di durata della convenzione, da utilizzare per l'erogazione di contributi economici. Possono beneficiare di tali contributi i titolari di proprietà privata in forma singola, associata, di uso civico e collettiva, con estensione pari o superiore ad ettari 50 (cinquanta). Il fondo è costituito da una quota base, stabilita in € 16.000,00 per il

triennio 2022-24, e da un eventuale importo variabile legato all'incasso lordo derivante dalla rivendita dei tesserini a pagamento per la raccolta, individuato nella percentuale del 10% della somma eccedente i 190.000,00 euro.

La somma risultante dalla costituzione del fondo verrà ripartita annualmente fra i soggetti regolarmente convenzionati alla data del 30/06/2022, sulla base dell'estensione dei fondi gestiti, parametrata su un importo ad ettaro in dipendenza del numero complessivo di ettari che i soggetti convenzionati nel loro insieme renderanno disponibili.

4) L'Ente Parchi Emilia Centrale, individuato quale soggetto delegato all'adempimento degli aspetti contabili e finanziari connessi alla gestione associata, in sede di rendicontazione finale degli introiti (entro il 28/2 di ciascun anno successivo) provvederà alla costituzione del fondo ed al calcolo della ripartizione del medesimo fra i soggetti convenzionati sulla base della superficie resa disponibile ed alla successiva liquidazione economica in favore dei medesimi.

5) I soli soci proprietari di terreni conferiti a cooperative e/o consorzi forestali (esclusi quindi i soci non proprietari) e ciascun capofamiglia appartenente alle Amministrazioni di Uso Civico convenzionate, potranno inoltre richiedere il rilascio di un tesserino gratuito (fatti salvi eventuali diritti di gestione della pratica) di cui al precedente punto 2, valido per l'intero territorio di competenza degli Enti associati.

6) I soggetti convenzionati elencati al precedente punto 1 dovranno impegnarsi a consentire la libera raccolta a tutte le persone autorizzate all'interno delle proprietà condotte e/o gestite, avendo cura di rimuovere ogni eventuale ostacolo e/o divieto che ne possa impedire l'accesso.

Allegato "B" alla Deliberazione  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE CON SOGGETTI TITOLARI DI PROPRIETA' PRIVATA IN FORMA SINGOLA, ASSOCIATA, DI USO CIVICO E DI PROPRIETA' COLLETTIVA, CON SUPERFICIE PARI O SUPERIORE AD ETTARI 50, UBICATA NEI TERRITORI DEL PARCO DEL FRIGNANO E DELLE UNIONI DI COMUNI DEL FRIGNANO**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

**TRA**

- l'Ente \_\_\_\_\_, nel presente atto rappresentato da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_

**E**

- Il Sig./ L'ASBUC/ La Cooperativa/ Il Consorzio \_\_\_\_\_ titolare di proprietà privata in forma ☐singola ☐associata/collettiva ubicata in Comune di \_\_\_\_\_ all'interno del territorio del \_\_\_\_\_

- ☐ Parco del Frignano  
☐ Unione di Comuni del Frignano

**PREMESSO**

- che l'art.9, c.5, della L.R. 2/04/1996 n.6 e smi prevede la possibilità, per gli Enti competenti in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei, di promuovere la stipula di accordi e convenzioni con i soggetti titolari di proprietà privata (singola ed associata) di uso civico e di proprietà collettive, al fine di consentire la libera raccolta in dette proprietà, a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'art.4 della medesima Legge;
- che gli organi preposti dell'Unione di Comuni del Frignano e dell'Ente Parchi Emilia Centrale hanno ritenuto di adottare una disciplina comune in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei all'interno dei rispettivi territori di competenza, nel rispetto dei principi generali fissati dalla L.R. 2/04/1996 n.6;
- che gli organi preposti dei suddetti Enti hanno approvato i criteri e le condizioni generali per la stipula delle convenzioni con i soggetti di cui sopra, così come dettagliato nell'allegato "A" alle rispettive convenzioni stipulate per la gestione associata delle funzioni amministrative e della vigilanza in materia di funghi epigei spontanei ai sensi della L.R. 02/04/96, n.6.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

- Rilevato che sussistono i presupposti previsti dalla L.R. n.6/1996 e dal Regolamento adottato in materia dagli Enti aderenti per dare attuazione al presente accordo;
- Vista la Deliberazione di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che autorizza la stipula della presente convenzione;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1**

Il Sig./ L'ASBUC/ La Cooperativa/ Il Consorzio \_\_\_\_\_, titolare di proprietà privata in forma ☐singola ☐associata/collettiva ubicata in Comune di \_\_\_\_\_ denominata \_\_\_\_\_ in qualità di ☐proprietario ☐comproprietario ☐socio ☐affittuario consente, aderendo alla presente convenzione, la libera raccolta dei funghi epigei spontanei in dette proprietà a tutte le persone in possesso di valida e regolare autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti, ai sensi della L.R. 02/04/1996 n.6 e del Regolamento adottato dagli Enti medesimi, con i limiti quantitativi e temporali ivi stabiliti.

### **Art. 2**

L'Unione di Comuni del Frignano e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, in relazione all'obbligazione assunta al precedente articolo da parte del titolare della proprietà convenzionata, si impegnano a corrispondere una quota del fondo appositamente costituito con le modalità di cui all'allegato "A", nell'ammontare complessivo di € 16,000,00 più l'eventuale quota aggiuntiva del 10% calcolata sulla somma eccedente i 190.000,00 euro lordi d'incasso. La quota spettante sarà commisurata all'estensione dei fondi condotti e pertanto il relativo importo si otterrà moltiplicando la quota fissa per ettaro determinatasi nell'anno in corso per gli ettari di superficie resi disponibili per la libera raccolta dal convenzionato.

### **Art. 3**

Il Sig./ L'ASBUC/ La Cooperativa/ Il Consorzio \_\_\_\_\_ ha inoltre diritto, qualora ne faccia richiesta, al rilascio del tesserino di riconoscimento gratuito per la raccolta entro i terreni condotti senza limiti temporali né quantitativi, come previsto e specificato dall'art. 7 della L.R. n. 6/96.

### **Art. 4**

Al Sig. \_\_\_\_\_ ovvero ai soli soci proprietari della Cooperativa/ Consorzio \_\_\_\_\_ ovvero a ciascun capofamiglia dell'ASBUC denominata \_\_\_\_\_ spetterà inoltre il tesserino gratuito di cui al punto 2 dell'allegato "A", valido sull'intero territorio degli enti convenzionati.

### **Art. 5**

Il Sig./ L'ASBUC/ La Cooperativa/ Il Consorzio \_\_\_\_\_ metterà a disposizione tutti gli elementi cartografici in suo possesso e collaborerà per quanto possibile all'espletamento delle procedure amministrative inerenti alla distribuzione dei tesserini di riconoscimento e/o dei tesserini gratuiti previsti dalla presente convenzione.

#### **Art. 6**

Gli Enti competenti provvederanno alla vigilanza sull'applicazione delle norme vigenti in materia di raccolta di funghi epigei spontanei sui terreni oggetto della presente convenzione, sia attraverso personale dipendente adeguatamente formato che attraverso personale esterno con funzioni ausiliare di vigilanza, attivato sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con Enti, Corpi ed Associazioni previste dall'art.21, comma 2 della L.R. n. 6/96.

#### **Art. 7**

La presente convenzione avrà una durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula e potrà essere prorogata per analogo periodo previo assenso formalmente espresso dalle parti. La convenzione non potrà comunque protrarsi oltre la data di scadenza delle convenzioni stipulate dagli Enti competenti per la gestione associata delle funzioni in materia di raccolta di funghi epigei spontanei.

#### **Art. 8**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme della L.R. 02/04/1996 n. 6 e del Regolamento in materia adottato dagli Enti competenti.

**Il Sig./ L'ASBUC/ La Cooperativa/ Il Consorzio**

---

**L'Ente**

---

Allegato "C" alla Deliberazione  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE CON SOGGETTI TITOLARI DI PROPRIETA' PRIVATA IN FORMA SINGOLA CON SUPERFICIE PARI O SUPERIORE AD ETTARI 5, UBICATA NEI TERRITORI DEL PARCO DEL FRIGNANO E DELL'UNIONE DI COMUNI DEL FRIGNANO**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

**TRA**

- l'Ente \_\_\_\_\_, nel presente atto rappresentato da  
\_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

**E**

- Il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

**Visto** l'art. 9, comma 5, della L.R. 02/04/1996 n. 6;

**Visto** l'art. 12 del Regolamento in materia adottato dagli Enti competenti

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1** - Il Sig. \_\_\_\_\_ dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà perseguibile ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

a) di avere la conduzione dei seguenti terreni boscati in qualità di

☐ proprietario      ☐ comproprietario      ☐ affittuario

così catastalmente identificati:

Località \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_

☐ associato      ☐ non associato al Parco del Frignano

Foglio \_\_\_\_\_ Mappali \_\_\_\_\_ Ha \_\_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_\_ Mappali \_\_\_\_\_ Ha \_\_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_\_ Mappali \_\_\_\_\_ Ha \_\_\_\_\_

b) Che ai fini del rilascio del tesserino gratuito di cui al punto 2 dell'Allegato "A" la composizione anagrafica del proprio nucleo familiare (come risultante da stato di famiglia) è la seguente:

---

---

c) Che i terreni condotti hanno un'estensione complessiva di almeno ettari 5;

d) Che tali terreni sono idonei sotto il profilo delle caratteristiche micologiche.

**Art. 2** - Il conduttore dei terreni come sopra elencati s'impegna a consentirvi la libera raccolta dei funghi epigei spontanei in favore di tutti i soggetti in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti associati.

**Art. 3** – L'Ente \_\_\_\_\_ rilascia al conduttore convenzionato n. \_\_\_\_\_ tesserini gratuiti (fatti salvi eventuali diritti di rilascio) aventi le caratteristiche di cui al punto 2 dell'Allegato "A" e con validità: ☐ annuale ☐ semestrale

**Art. 4** – Gli Enti competenti provvederanno alla vigilanza sull'applicazione delle norme vigenti in materia di raccolta di funghi epigei spontanei sui terreni oggetto della presente convenzione, sia attraverso personale dipendente adeguatamente formato che attraverso personale esterno con funzioni ausiliare di vigilanza, attivato sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con Enti, Corpi ed Associazioni previste dall'art.21, comma 2 della L.R. n. 6/96.

**Art. 5** – la presente convenzione avrà durata fino al 31/12/2024. La convenzione sarà risolta di diritto qualora venga meno la conduzione del terreno in capo al soggetto sottoscrittore, ovvero risulti da verifiche attuate dell'Ente che lo stesso abbia posto in essere impedimenti alla libera raccolta dei funghi epigei spontanei all'interno della proprietà convenzionata.

## **Il Conduttore**

**Sig.** \_\_\_\_\_

**L'Ente**

\_\_\_\_\_